

**DECRETO CURA ITALIA 17 MARZO 2020 N. 18**  
**I PROVVEDIMENTI**  
**PER IMPRESE E FAMIGLIE**



**SLITTAMENTO  
ADEMPIMENTI**



**SLITTAMENTO  
PAGAMENTI**



**FONDO PER  
IL CREDITO**



**RISORSE PER  
AUTONOMI E IMPRESE**



**RISORSE PER  
AMMORTIZZATORI**



**RISORSE PER  
FAMIGLIE**

# RISORSE PER famiglie





# CONGEDO PARENTALE PRIVATI DIPENDENTI

## titolo II capo II art.23

1. retroattivi dal 5 marzo 2020;
2. per assistere i figli a casa in conseguenza sospensione scuole di ogni ordine e grado;
3. durata 15 giorni continuativi o frazionati e alternativamente tra i due genitori;
4. per figli di età non superiore ai 12 anni (o qualunque età con disabilità I.104/92);
5. indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
6. non per lavoratori in forza in CIGO, FSBA, FIS, CIGS, CIGD o percettori NASPI, dis coll, ecc.;
7. per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni aspettativa non retribuita/contribuita;
8. in alternativa bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (solo questo anche a **autonomi non iscritti** all'INPS-co. 8bis);
9. risorse 2020: 1.261,1 milioni;



# CONGEDO PARENTALE

## LAVORATORI AUTONOMI E IN GESTIONE SEPARATA

### titolo II capo II art.23 comma 3

1. stesse durate e requisiti dei dipendenti (figli dai 6 ai 12 anni);
2. indennità giornaliera lavoratori genitori autonomi iscritti all'INPS è pari al 50% della retribuzione giornaliera convenzionale;
3. indennità giornaliera lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata pari al 50% di 1/365 del reddito individuato utilizzato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini dell'indennità di maternità;
4. possono optare bonus 600 euro baby sitting.



## **ESTENSIONE PERMESSI L.104/1992** **titolo II capo II art.24**

Il numero di giorni di permesso mensile (art.33 co.3 l.104/1992) pari a tre giorni retribuito è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.



# **SORVEGLIANZA ATTIVA LAVORATORI**

## **titolo II capo II art.26**

1. **i periodi quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria** previsti per soggetti sintomatici o che abbiano avuto contatti stretti con casi confermativi di malattia infettiva diffusiva, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. h) e i) del D.L nr.6/20 sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Per la definizione di «contatto stretto» si rinvia a quanto previsto dalla Circolare della Regione Veneto 2 marzo 2020 recante indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro non sanitari;
2. non sono computabili ai fini del periodo di comporto; non sono previste visite fiscali (Messaggio INPS 25 febbraio 2020);
3. il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare;
4. se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica;
5. gli oneri a carico del datore che presentino domanda sono a carico dello Stato nel limite per il 2020 di 130 milioni;
6. Il DL non contempla i casi di c.d.: «quarantena volontaria» da definirsi come i casi di chi sia in attesa della decisione dell'autorità pubblica di prevedere la sorveglianza attiva né le «assenze per timore di contagio» da trattarsi, nel caso in cui siano state adottate tutte le cautele/protocollo sicurezza previsti, come «assenze ingiustificate».



# **INDENNITA' COVID PROFESSIONISTI E GESTIONE SEPARATA**

## **titolo II capo II art.27**

1. essere professionisti titolari di P. IVA attivi al 23.2.2020;
2. essere titolari di rapporti di co.co.co. attivi al 23.2.2020 e iscritti alla gestione separata;
3. indennità una tantum per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro;
4. esente fiscalmente;
5. erogata da INPS;
6. 203,4 milioni di euro per l'anno 2020;
7. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria.



## **INDENNITA' COVID LAVORATORI AUTONOMI titolo II capo II art.28**

1. essere lavoratori autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
2. indennità una tantum per il mese di marzo **pari a 600 euro**;
3. esente fiscalmente;
4. erogata da INPS;
5. 2.160 milioni di euro per l'anno 2020;
6. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria;





## **INDENNITA' COVID STAGIONALI TURISMO** **titolo II capo II art.29**

1. essere dipendenti settore turismo e stabilimenti balneari;
2. aver cessato involontariamente rapporto tra il 1.1.2019 entrata in vigore DL;
3. indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro;
4. esente fiscalmente;
5. erogata da INPS;
6. 103,8 milioni di euro per l'anno 2020;
7. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria.



## **INDENNITA' COVID LAVORATORI AGRICOLI** **titolo II capo II art.30**

1. essere operai agricoli a termine;
2. nel 2019 aver effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo;
3. indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro;
4. esente fiscalmente;
5. erogata da INPS;
6. 396 milioni di euro per l'anno 2020;
7. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria.



# **NON CUMULABILITÀ INDENNITÀ COVID**

## **titolo II capo II art.31**

Le varie indennità COVID non si cumulano e non spettano ai percettori reddito di cittadinanza.



## **PROROGHE TERMINI SUSSIDI**

### **titolo II capo II art.32,33,34**

- 1. disoccupazione agricola** competenza 2019; per le domande non presentate il termine è spostato al 1.6.2020;
- 2. Naspi E Dis Coll:** per eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal **1.1.2020→31.12.2020 i termini di decadenza passano** da 68 a 128 giorni; se presentata domanda oltre termini ordinari è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno dalla cessazione rapporto;
- 3. incentivo all'autoimprenditorialità** ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda e i termini per comunicare casi di incompatibilità alla naspi e dis coll.



# PATRONATI

## titolo II capo II art.36

- 1. mandato di patrocinio in via telematica**, possono acquisirlo in questa modalità, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- 2. deroga a DM 10.10.08 art.7:** autorizza riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
- 3. deroga a L.152/2001 art.14** entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.



## **DATORE DI LAVORO DOMESTICO** **titolo II capo II art.37**

Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in scadenza dal 23.2.2020 al 31.5.2020, che saranno effettuati/recuperati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi .



# DIRITTI DI PRECEDENZA SMART WORKING

## titolo II capo II art.39

1. fino al 30 aprile 2020 i dipendenti disabili (ai sensi art.3. co.3 l.104/92) o quelli che ne abbiano nel proprio nucleo familiare hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità lavoro agile ai sensi degli artt.18 e 23 della legge 81/2017 a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
2. ai lavoratori settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento di istanze a svolgere la prestazione in modalità agile;
3. non essendo previste deroghe, si ritiene che tali «diritti di precedenza» concorrano, con ulteriore precedenza, con quelli già disposti dal comma 3 bis dell'art. 18 della L. 81/17 che prevedono la priorità in favore delle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità ed in favore di genitori di figli disabili.

Altre disposizioni in materia di lavoro agile riguardano le pubbliche amministrazioni per le quali il DL stanziava specifici capitoli di spesa destinati all'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. Opportuno valutare in sede di conversione di una dotazione da riconoscersi anche ai datori di lavoro privati.

Inoltre per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni si prevede che il lavoro agile, costituisca, in vigenza dell'emergenza la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Sempre con riferimento ai doli dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto l'esonero, oltretutto dalla pattuizione dell'accordo individuale, anche dagli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza. Opportuno valutare una possibile estensione in tal senso anche per i soggetti privati.

NOTA: non vengono riproposte le disposizioni contenute nei DPCM precedenti in materia di incentivazione all'utilizzo delle ferie e di utilizzo del lavoro agile. Si ritiene che le stesse in quanto compatibili e non abrogate debbano ritenersi ancora vigenti.



# COMITATI INPS E COMMISSARI FONDI BILATERALI

## titolo II capo II art.41

1. sospese fino al 1 giugno 2020 attività comitati centrali e periferici Inps e efficacia decreti di costituzione e ricostituzione;
2. integrazioni salariali dei fondi solidarietà bilaterali (FSBA e TIS) del D.lgs.148/2015 sono concesse dai commissari di cui al comma 3;
3. sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati dai commissari dei rispettivi fondi.





## **INAIL**

### **titolo II capo II art.42**

1. dal 23.2.2020 al 1.6.2020 sospesi termini di decadenza e prescrizioni delle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL;
2. nei casi accertati di infezione in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che lo assicura ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. il predetto infortunio non sono computati ai fini oscillazione del tasso medio andamento infortunistico.



## **SOSPENSIONE LICENZIAMENTI** **titolo II capo II art.46**

1. da entrata in vigore del DL è precluso per 60 giorni avvio procedure licenziamenti collettivi e restano sospese/pendenti le procedure già avviate dopo il 23.2.2020;
2. da entrata in vigore del DL e per 60 giorni il datore di lavoro (qualunque dimensione) non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, l.604/1966.



# **CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA**

## **titolo II capo II art.43**

INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia SPA l'importo di 50 milioni da erogare alle imprese per l'acquisto di DPI e altri strumenti di protezione individuale a valere sulle risorse già programmate.



# FONDO REDDITO ULTIMA ISTANZA

## titolo II capo II art.44

Per garantire le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi in conseguenza del COVID 19 è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro un fondo denominato Fondo per il Reddito di Ultima Istanza (F.R.U.I.) con 300 milioni per il 2020.



## **PREMIO DIPENDENTI** **titolo IV art.63**

- 1. IMPORTO PREMIO: 100 euro;**
- 2. PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2020;**
- 3. IN PROPORZIONE AL NUMERO DI GIORNATE DI EFFETTIVO NELLA SEDE/CANTIERE DI LAVORO (NO SMART WORKING);**
- 4. SOLO A DIPENDENTI PRIVATI CON REDDITO NON SUPERIORE 40.000 EURO;**